Federazione COISP-MOSAP

Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58
00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

Prot. 545/2025 S.N. Roma, 22 luglio 2025

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: **Schema di decreto interministeriale del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, recante principi per la corresponsione delle indennità di polizia stradale e per i servizi resi sulla base di convenzioni con le società concessionarie, ai sensi dell'art. 39, comma 2, legge 16 gennaio 2003, n. 3.**

OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI MODIFICA

Con nota di codesto Ufficio avente pari oggetto della presente, recante prot. 0016177 del 10 luglio u.s., è stato comunicato a questa Federazione COISP MOSAP che:

- *... la Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato ha segnalato che il 17 luglio 2024 è stata sottoscritta dal Signor Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza la nuova Convenzione con l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.) che rappresenta il modello di riferimento da adottare per le successive convenzioni con le singole società concessionarie aderenti all'A.I.S.C.A.T., da stipularsi ai sensi dell'art. 39, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3.*
- *La nuova convenzione, che sostituisce la precedente, stipulata il 20 dicembre 2016, oltre a introdurre elementi che garantiscono un adeguato livello qualitativo del servizio autostradale, modifica le clausole pattizie relative ai criteri per la corresponsione dell'indennità autostradale in favore del personale della Polizia di Stato che presta servizio sulle autostrade in gestione a società concessionarie.*
- *Si rende, pertanto, necessario recepire tali criteri con l'adozione di un nuovo decreto interministeriale.*

Codesto Ufficio quindi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 16.01.2003, n. 3, ha allegato citato schema di decreto interministeriale chiedendo eventuali osservazioni e/o contributi.

Ciò premesso, al fine di fornire quanto chiesto è stato necessario ricercare la Convenzione con l'A.I.S.C.A.T. sottoscritta il 17 luglio 2024, che il Dipartimento della P.S. non aveva mai partecipato alle OO.SS., con ciò testimoniando una incomprensibile volontà di delegittimare il ruolo del Sindacato.

L'analisi di detta Convenzione ed anche la comparazione con il testo dello schema di decreto interministeriale lascia perplessi. Non ci limiteremo quindi soltanto a fornire le richieste osservazioni e contributi ma chiederemo espressamente alcune modifiche al citato schema di decreto, certi che codesto Ufficio vorrà assicurare alle stesse massima attenzione.

Iniziamo con il sottolineare che lo schema di decreto interviene con riguardo al Capo II (Corresponsione indennità autostradale) del "*Disciplinare della Convenzione tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. e la società concessionaria*" il quale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione tra i due menzionati soggetti.

Federazione COISP-MOSAP

Segreteria Nazionale
Via Cavour 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

Nel dettaglio:

- l'art. 3 dello schema di decreto interministeriale fa riferimento all'art. 10 (Indennità "di base" per il personale che presta servizio in autostrada) del predetto "*Disciplinare*":
- l'art. 4 dello schema di decreto interministeriale fa riferimento all'art. 11 (Indennità "superfestiva" per il personale che presta servizio in autostrada) del predetto "*Disciplinare*":
- l'art. 5 dello schema di decreto interministeriale fa riferimento all'art. 12 (Indennità "aggiuntiva" per il personale che presta servizio in autostrada) del predetto "*Disciplinare*":

Ebbene:

- QUANTO ALL'ART. 3 DELLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE

Si osserva che lo stesso, ai commi 1, 2 e 3, conferma appieno il contenuto degli analoghi commi dell'art. 10 del "*Disciplinare della Convenzione*", attribuendo l'indennità di base a tutto il personale in organico presso i Centri Operativi di Polizia Stradale ed i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione e prescindendo dalla tipologia di servizio espletato da detto personale. L'indennità in parola è anche riconosciuta al personale non in organico dei citati uffici che è chiamato a svolgere le attività specifiche di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa.

Il comma 4 dell'art. 3 interviene invece a riguardo dell'applicazione di citata indennità di base nei confronti del personale in servizio presso il CNAI (Centro Nazionale Accertamento Infrazioni della Polizia Stradale), riconoscendone il diritto a tutto il personale in servizio senza le condizioni indicate all'art. 10, comma 4, del "*Disciplinare della Convenzione*" che introduceva l'erogazione dell'indennità come oggetto di impegno della Società, non come diritto già riconosciuto, aggiungendo un criterio di proporzionalità legata al numero di dispositivi messi a disposizione della Polizia Stradale.
L'estensione prevista nello schema di decreto interministeriale trova chiaramente i favori di questa Federazione.

I commi 5 e 6 del richiamato art. 3 dello schema di decreto richiamano infine le previsioni degli analoghi commi dell'art 10 del "*Disciplinare della Convenzione*", con la previsione di un'indennità "di base" ridotta, pari a € 3,50 (Euro tre/50) nel caso di svolgimento di servizi di pattuglia ed esterni di polizia giudiziaria o compiti di sala operativa e di operatore di giornata, della durata di 3 (tre) ore – in luogo delle 6 (sei) ordinarie – (es. con prestazioni in regime di straordinario emergente o programmato).
Incredibilmente da tale indennità "di base" ridotta pare escluso il personale in organico presso i C.O.P.S. ed i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale che non svolge i suddetti servizi, ovvero i colleghi che ordinariamente prestano servizio presso le articolazioni interne dei ridetti uffici, la cui attività è indispensabile al funzionamento complessivo dei servizi operativi ed il cui apporto è diretto e continuativo alle medesime attività che l'indennità intende valorizzare.
L'esclusione di cui sopra costituisce **una grave disparità di trattamento** non giustificabile nemmeno sul piano funzionale ed è ritenuta **INACCETTABILE** da questa Federazione COISP MOSAP, che invita codesto Ufficio ad un immediato intervento volto a porvi rimedio.

- QUANTO ALL'ART. 4 DELLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE

Si osserva che lo stesso conferma appieno il contenuto dell'art. 11 del "*Disciplinare della Convenzione*", attribuendo una ulteriore indennità nelle giornate cc.dd. "superfestive" a tutto il personale in organico presso i C.O.P.S. ed i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale, prescindendo dalla tipologia di servizio espletato da detto personale, nonché al personale non in organico dei citati uffici che è comunque impiegato in servizi di polizia stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete autostradale in concessione, che svolga servizio di pattuglia, esterno di polizia giudiziaria, altri servizi concordati con la Società, servizi di sala operativa e all'operatore di giornata.

Segreteria Nazionale
Via Cavour 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

Atteso il fatto che la formulazione utilizzata nello schema di decreto differisce leggermente da quello del "*Disciplinare*", se la lettura che vi ha dato questa Federazione è corretta, non abbiamo osservazioni da fare. Diversamente, se alcuni tra i colleghi sopra indicati sono ritenuti esclusi dalla citata ulteriore indennità, vale quanto prima contestato ed è chiesto un intervento risolutivo di codesto Ufficio.

- QUANTO ALL'ART. 5 DELLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE

Si osserva che lo stesso, ai commi 1 e 2, conferma appieno il contenuto degli analoghi commi dell'art. 12 del "*Disciplinare della Convenzione*", attribuendo una "*indennità aggiuntiva*", in misura diversificata a seconda del turno di servizio effettuato (se mattutino, pomeridiano, serale o notturno) ed una ulteriore indennità aggiuntiva nella misura del 50% della prima nel caso di servizi della durata di 3 (tre) ore in luogo delle 6 (sei) ordinarie.
Dette indennità aggiuntive spetterebbero a tutto il personale in organico presso i Centri Operativi di Polizia Stradale ed i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione e prescindendo dalla tipologia di servizio espletato da detto personale.
Le indennità in parola sono anche riconosciute al personale non in organico dei citati uffici che è comunque impiegato nell'ambito della rete stessa a svolgere servizi di pattuglia, esterni di polizia giudiziaria, altri servizi concordati con la Società o servizi di sala operativa e di operatore di giornata.

Ebbene, in considerazione del fatto che le indennità di cui sopra sono attribuite, come previsto dalla "*Convenzione*", a decorrere dal 1° gennaio 2024, i menzionati C.O.P.S e reparti della Polizia Stradale stanno già comunicando i dati necessari e ci viene riferito che alcuni Compartimenti Polizia Stradale, ai fini della menzionata "*indennità aggiuntiva*" hanno dato disposizioni di includere esclusivamente il personale che svolge servizi di pattuglia, esterni di polizia giudiziaria, servizi di sala operativa e di operatore di giornata.
In buona sostanza si vorrebbero escludere i colleghi, comunque in organico agli uffici istituiti nell'ambito della rete autostradale, che svolgono attività diverse dalle prima menzionate.
La lettura dell'art. 12 del "*Disciplinare della Convenzione*" tuttavia non prevede affatto tale esclusione!!
Lo stesso distingue in maniera chiara due categorie:

1. il personale in organico presso i C.O.P.S. e i reparti della Polizia di Stato istituiti nell'ambito della rete autostradali, cui l'indennità aggiuntiva spetta di diritto a prescindere dal tipo di attività svolta;
2. il personale comunque impiegato nella citata rete che svolga specifiche attività (pattuglie, p.g., ecc.)

Una eventuale interpretazione restrittiva, con l'applicazione dell'indennità aggiuntiva solo a chi svolge i servizi "operativi" elencati, non può che ritenersi infondata ed è gravemente lesiva dei diritti di parte dei poliziotti.
Se il Dipartimento pensa di dover sostenere citata interpretazione restrittiva, deve riflettere sul fatto che le attività interne (amministrative, contabili, gestionali, di pianificazione dei servizi, etc.), sono direttamente funzionali all'espletamento dei servizi operativi (pattuglia, p.g. esterna, sala operativa) e senza il personale che garantisce tali funzioni, i servizi di pattuglia non potrebbero nemmeno essere calendarizzati, gestiti o rendicontati.
Penalizzare chi svolge in via stabile attività interne necessarie al funzionamento del servizio autostradale costituirebbe una disparità di trattamento non giustificabile.
È assolutamente necessario, quindi, che lo schema di decreto interministeriale confermi in modo inequivoco che l'indennità "aggiuntiva" (art. 5) e l'indennità "di base" ridotta (art. 3 comma 5), spetta di diritto a tutto il personale in organico presso i reparti della Polizia Stradale autostradale e i C.O.P.S. … e che solo per il personale "non in organico" è subordinata allo svolgimento di attività operative specifiche.

- NUOVAMENTE CON RIGUARDO ALL'ART. 5 DELLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE

È assolutamente "inopportuno" riportare nel testo orari specifici e rigidi per la corresponsione dell'indennità (ad esempio, 7.00/13.00, 6.00/12.00, 19.00/01.00, 18.00/24.00, ecc.), in quanto:

Federazione COISP-MOSAP

Segreteria Nazionale
Via Cavour 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

1. Alcuni degli orari indicati non risultano previsti dall'Accordo Nazionale Quadro vigente, essendo invece espletabili esclusivamente in base ad accordi decentrati tra l'Amministrazione e le Segreterie Provinciali delle OO.SS. territoriali.
   Ne deriva che l'Amministrazione non può disporre unilateralmente tali orari, né a livello centrale né in sede locale (è incredibile che non ne fosse a conoscenza chi, per l'Amministrazione della P.S., ha contribuito alla stesura della "*Convenzione"* e dello schema di decreto interministeriale).
2. A livello locale, infatti, potrebbero essere concordati turni e orari differenti, rispondenti alle specifiche esigenze organizzative e territoriali, che non rientrano nelle fasce orarie rigide indicate.
3. Non vengono considerati i turni 8.00/14.00 e 14.00/20.00, che costituiscono orari tipici del personale addetto a servizi amministrativi e burocratici, il quale peraltro, come sopra richiamato, merita appieno il riconoscimento dell'indennità.

Alla luce di ciò, si suggerisce che la norma limiti la definizione degli orari alla sola indicazione dei "turni mattutino, pomeridiano, serale e notturno", senza specificare fasce orarie rigide, al fine di garantire flessibilità organizzativa, rispetto degli accordi vigenti e delle prerogative sindacali.

Si attende cortese riscontro.

Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale della Federazione COISP MOSAP

Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato
Prot.: 0016177 del 10/07/2025 Uscita Cod. Amm. m_it
Data: 10/07/2025 17:04:46

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/ *Roma, data protocollo*

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, recante principi per la corresponsione delle indennità di polizia stradale e per i servizi resi sulla base di convenzioni con le società concessionarie, ai sensi dell'art. 39, comma 2, legge 16 gennaio 2003, n. 3.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO-ES-CONSAP-MP-COSAP-UIL POLIZIA	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	ROMA

Si fa seguito a precorsa corrispondenza concernente l'oggetto.

Al riguardo, si comunica che la Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato ha segnalato che il 17 luglio 2024 è stata sottoscritta dal Signor Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza la nuova Convenzione con l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.) che rappresenta il modello di riferimento da adottare per le successive convenzioni con le singole società concessionarie aderenti all'A.I.S.C.A.T., da stipularsi ai sensi dell'art. 39, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3.

La nuova convenzione, che sostituisce la precedente, stipulata il 20 dicembre 2016, oltre a introdurre elementi che garantiscono un adeguato livello qualitativo del servizio autostradale, modifica le clausole pattizie relative ai criteri per la corresponsione dell'indennità autostradale in favore del personale della Polizia di Stato che presta servizio sulle autostrade in gestione a società concessionarie.

Si rende, pertanto, necessario recepire tali criteri con l'adozione di un nuovo decreto interministeriale.

A tali fini, si partecipa a codeste OO.SS., ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 16.1.2003, n. 3, l'unito schema del predetto decreto, per eventuali osservazioni e/o contributi, da far pervenire entro il prossimo 22 luglio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis

Il Ministro dell'Interno

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e

con il Ministro per la Pubblica Amministrazione

VISTO l'art. 18 della legge agosto 1990, n. 232, come novellato dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che dispone in materia di indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali;

VISTO l'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, a. 488 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

VISTO l'art. 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni sulle convenzioni in materia di sicurezza;

VISTO il comma 402 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base alla quale dall' 1 gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il pagamento al personale delle competenze fisse ed accessorie e considerato che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si avvale delle nuove procedure informatiche del Servizio NoiPa già a decorrere dall'1 gennaio 2015;

VISTO l'art 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 333 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

VISTO l'art. 23 de! D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, concernente il «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

VISTO il D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469, concernente il «Regolamento recante norme dì semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai Finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delie finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione del 6 dicembre 2018, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione dell'indennità al personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali, in relazione a quanto previsto

Il Ministro dell'Interno

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e

con il Ministro per la Pubblica Amministrazione

dall'Accordo quadro sottoscritto il 20 dicembre 2016 tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e l'Associazione delle società concessionarie autostradali (AISCAT);

VISTE le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2010 recante "Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino unico»;

VISTO il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024-2026), emanato il 30 gennaio 2024, con la quale il Ministro dell'interno, nel definire le priorità politiche, gli obiettivi e i risultati attesi, ha fissato la linea strategica nr. 7, consistente nell' «implementare dei livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni»;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 17 luglio 2024 tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e l'AISCAT, stipulato, a seguito di intervenute esigenze, al fine di sostituire il citato Accordo quadro del 20 dicembre 2016;

RITENUTO che ai fini della corresponsione dell'indennità debba essere considerata la tipologia di servizio prestato, con riferimento a modalità e durata, nonché alla natura festiva della giornata di impiego;

RITENUTO pertanto di dover fissare i nuovi criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione dell'indennità autostradale al personale della Polizia di Stato in forza nella Specialità della Polizia Stradale, impiegato nei servizi autostradali, in relazione a quanto previsto nell'Accordo quadro sopra menzionato sottoscritto il 17 luglio 2024;

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato;

DECRETA

Art. 1

(Modalità di versamento delle indennità da parte degli Enti concessionari autostradali)

1. Le somme che gli Enti concessionari autostradali si impegnano a corrispondere, a titolo di indennità, in favore del personale della Polizia di Stato in forza nella Specialità della Polizia Stradale, impiegato nei servizi autostradali, d'ora in poi indicato come "personale", saranno

Il Ministro dell'Interno

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e

con il Ministro per la Pubblica Amministrazione

versate nel capitolo di entrata dei bilancio dello Stato 2439 pg.5, conformemente alle disposizioni di cui all'art, 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Le somme di cui al comma 1, al netto delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno in applicazione dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono riassegnate al capitolo 2501 pg 11 e pg 5 e al capitolo 2522, pg 2 del medesimo stato di previsione, sulla base degli originali delle quietanze attestanti il versamento e della dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo, di cui al D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 2

(Periodicità delle indennità e documentazione)

1. Le somme di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali, sono erogate, con periodicità mensile, sulla base della documentazione predisposta dai Compartimenti della Polizia Stradale, secondo le modalità ed i criteri stabiliti al seguente articolo 3.

Art. 3

(Indennità di base)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 al personale in organico presso i Centri Operativi di Polizia Stradale ed i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione, nonché a quello comunque impiegato in modo continuativo in servizi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa, spetta l'indennità di cui all'articolo 39 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e modificato dall'articolo 6, comma 4, lettera a), della Legge 15 ottobre 2013, n.119.

2. L'indennità "di base" viene fissata in € 7,00 (Euro sette/00) pro-capite, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali, per ogni giornata di presenza-servizio della durata ordinaria di 6 (sei) ore effettivamente prestata in ambito autostradale.

3. Al sopra indicato importo si devono aggiungere € 0,387 (trecentottantasette millesimi di Euro) ex art. 3 della Legge 27 dicembre 1953, n. 963, di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. L'indennità "di base" è riconosciuta anche al personale in servizio presso il CNAI, Centro Nazionale Accertamento Infrazioni della Polizia Stradale.

5. Al personale impiegato nei servizi di pattuglia ed esterni di polizia giudiziaria o in servizi di sala operativa e di "operatore di giornata", o altri servizi concordati con la Società, effettivamente prestati in ambito autostradale, in turni della durata di 3 (tre) ore è riconosciuta un'indennità "di base" ridotta, pari a € 3,50 (Euro tre/50), al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali.

Il Ministro dell'Interno

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e

con il Ministro per la Pubblica Amministrazione

6. L'indennità di cui al precedente comma può cumularsi all'indennità di base di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4

(Indennità nelle giornate "superfestive")

1. A decorrere dai 1° gennaio 2024, al personale in organico presso i Centri Operativi di Polizia Stradale e i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione, nonché a quello comunque impiegato in servizi di polizia stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa, che svolga servizio di pattuglia, esterno di polizia giudiziaria, altri servizi concordati con la Società, servizi di sala operativa e all'"operatore di giornata", nelle giornate cc.dd. "superfestive" (1° gennaio, Pasqua, Lunedi in Albis, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 dicembre, 26 dicembre), viene corrisposta un'ulteriore indennità , pari a € 3,50 (Euro tre/50), al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali pro-capite, da sommarsi all'indennità di cui al precedente articolo 3.

Art. 5

(Indennità aggiuntiva)

1. A decorrere dall' 1 gennaio 2024 al personale in organico presso i Centri Operativi di Polizia Stradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione, nonché a quello comunque impiegato nell'ambito della rete stessa che svolga servizi di pattuglia, esterni di polizia giudiziaria, altri servizi concordati con la Società o servizi di sala operativa e di "operatore di giornata", viene corrisposta un'indennità "aggiuntiva" fissata, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali pro-capite, in:

- € 2,50 (Euro due/50) per il turno mattutino (7.00/13.00 oppure 6.00/12.00);
- € 2,50 (Euro due/50) per il turno pomeridiano (13.00/19.00 oppure 12.00/18.00);
- € 5,00 (Euro cinque/00) per il turno serale (19.00/01.00 oppure 18.00/24.00);
- € 7,50 (Euro sette/50) per il turno notturno (01.00/07.00 oppure 00.00/06.00).

2. Al personale in organico presso i Centri Operativi di Polizia Stradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione alle Società, nonché a quello comunque impiegato nell'ambito della rete stessa che svolga servizi di pattuglia ed esterni di polizia giudiziaria, o altri servizi concordati con la Società, o servizi di sala operativa e di "operatore di giornata" in turni di 3 (tre) ore (in luogo delle 6 ordinarie) effettuati – ad esempio – in regime di straordinario programmato o emergente, è riconosciuta l'indennità "aggiuntiva", da aggiungersi a quella di "base", in misura pari al 50%, sempre al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali.

Il Ministro dell'Interno

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e

con il Ministro per la Pubblica Amministrazione

Art. 6

(Modalità di liquidazione delle indennità)

1. La liquidazione delle indennità spettanti al personale avverrà tramite le procedure informatiche del Servizio NoiPa, come in premessa indicato, mediante elaborazione delle competenze fisse e accessorie relative al personale della Polizia di Stato.

Art. 7

(Uffici competenti al pagamento delle indennità)

1. Al pagamento delle predette competenze provvederà la Direzione centrale per i servizi di ragioneria, Ufficio VI – Trattamento economico del personale in servizio del Dipartimento di Pubblica Sicurezza con imputazione al capitolo 2501 pg. 11 previa validazione degli elenchi elaborati dal medesimo Ufficio, sulla base dei dati caricati sul sistema CENAPS dai competenti Compartimenti, per conto dei relativi Uffici Periferici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

Il Ministro dell'interno

Il Ministro dell'economia
e delle finanze

Il Ministro per la
pubblica amministrazione